



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **27 MAG. 2013** Deliberazione N. **381**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di **27 MAG. 2013**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. **CASTIGLIONE (Per assenza del Presidente CHIODI)**

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. CARPINETA | 6. GATTI |
| 2. DE FANIS ASSENTE | 7. GIULIANTE ASSENTE |
| 3. DI DALMAZIO | 8. MASCI |
| 4. DI PAOLO | 9. MORRA ASSENTE |
| 5. FEBBO | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario **Walter Gariani**

OGGETTO

OGGETTO **L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" Criteri per il riconoscimento delle Associazioni Tartufigole Regionali**

La Giunta Regionale

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. in oggetto, la Giunta Regionale definisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 2;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____
 POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 SERVIZIO POSIZIONE DI STAFF
 UFFICIO: _____

L'Estensore **Dott. Cataldo DE PALMA**
 Il Responsabile dell'Ufficio **Dott. Cataldo DE PALMA**
 Il Dirigente del Servizio **Dott. Franco LA CIVITA**

Il Direttore Regionale **Dott. Ing. Luigi DE COLLIBUS**
 Il Componente la Giunta **Mauro FEBBO**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta **F.to Gariani**

Il Vice Presidente
Il Presidente della Giunta
F.to Castiglione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li **3 GIU 2013**



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Verifica Atti Presidente e della Giunta
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.
e Delegazione di Roma

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
Il Responsabile dell'Ufficio
Formalizzazione Atti e Documentazione,
Personalità Giuridica
(Anna Maria Balassone)

Anna Maria Balassone

commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufigaie e alla valorizzazione del prodotto;

VISTI i Testi allegati alla presente deliberazione, recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" e la "Relazione relativa ai Criteri per il riconoscimento delle Associazioni tartufigole regionali";

RAVVISATA la necessità di costituire, nell'ambito del suddetto "Criterio per il riconoscimento delle Associazioni tartufigole regionali", l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO il parere formulato dal Collegio regionale n° 2/2012 del 9.08.2012, inerente le garanzie statutarie;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

RITENUTO, ancora, di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;

- di approvare il provvedimento, allegato alla presente deliberazione, recante "Criteri per il riconoscimento delle Associazioni tartufigole regionali" e la relativa Relazione;

- di autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

- di autorizzare, altresì, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

- di autorizzare il Servizio Politiche Forestali a notificare il presente provvedimento al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato per le procedure di propria competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

1) Dele: "Affari Generali"

Adde: "proponente"

n. 1 postilla approvata dalla giunta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Galiani)

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE

Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TARTUFICOLE REGIONALI

(L.R. n. 66 del 21.12.2012)

Premessa

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, la Regione individua i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di raccoglitori di tartufi:

Nello spirito della Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e di quanto espresso nel proprio Statuto regionale, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, la Regione Abruzzo vuole promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle Associazioni tartufigole per realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, volte alla salvaguardia e al miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, alla gestione delle tartufigaie e alla valorizzazione del prodotto.


- Iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni tartufigole riconosciute

Nell'elenco possono iscriversi le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Hanno sede legale nel territorio della Regione Abruzzo.
- b) Sono costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento ed in particolare di quelle previste dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012.
- c) Sono in grado di garantire i titoli necessari al riconoscimento, così come previsto al comma 3 art.13 della L.R. n° 66/2012.
- d) Un numero di soci non inferiore a 50 .
- e) Operano nel rispetto e condivisione dei principi della L.R. n° 66/2012.

- Richiesta di riconoscimento e di iscrizione all'elenco delle Associazioni Tartufigole

1. L'Associazione interessata, presenta domanda di riconoscimento, indirizzandola al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, presso la sede di Via Catullo,17 - PESCARA
2. La domanda va inoltrata firmata dal legale rappresentante dell' associazione o da persona dallo stesso delegata.
3. La richiesta può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della stessa da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dei requisiti richiesti, unitamente alla dichiarazione attestante il versamento della tassa annuale di concessione della raccolta di tartufi prodotta da almeno il 51% dei soci.
4. Alla domanda di adesione sottoscritta dal rappresentante legale dell' Associazione deve essere allegata la seguente documentazione prevista al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 66/2012 :



- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
- c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
- d) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.

5. Il riconoscimento avviene a seguito della fase istruttoria da parte del Servizio competente e decorre dalla notifica del provvedimento di riconoscimento. Il Servizio provvede all'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni tartufigole.

6. La conferma del riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente come previsto al punto 3 dell'art. 2 del Regolamento da farsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

- Cancellazione dall'elenco delle Associazioni

1. La cancellazione dall'elenco, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 2.
2. Il Servizio invia comunicazione motivata del provvedimento all'Associazione.

- Partecipazione delle Associazioni riconosciute

La partecipazione delle Associazioni riconosciute alle attività previste dalla Legge n° 66/2012 avviene attraverso la convocazione delle stesse da parte del Dirigente del Servizio.

Le Associazioni devono essere consultate sulle seguenti problematiche :

- a) Superficie territoriale massima di aree destinate a tartufigole controllate, così come previsto dalla Legge R. n° 66/2012 (comma 9 art. 7).
- b) Delimitazione delle zone geografiche di raccolta e produzione, l'istituzione di nuove o la variazione di quelle già definite dalla Legge R. n° 66/2012 (comma 4 art. 10).
- c) Atti di programmazione di cui alla Legge R. n° 66/2012 (comma 8 art. 13).
- d) Indicazione dei rappresentanti all'interno delle Commissioni provinciali per il rilascio dei tesserini di idoneità alla raccolta dei tartufi previsti al punto d) comma 5 art. 22 della Legge n° 66/2012.

Criteria per la prima fase applicativa

1. Per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto, le Associazioni esistenti sul territorio regionale presentano la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art. 13 della Legge 66/2012.

2. Entro i 30 giorni successivi al riconoscimento delle Associazioni, il Servizio Politiche Forestali convoca le Associazioni riconosciute per gli adempimenti previsti dalla Legge 66/2012.



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA EMIGRAZIONE
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio

RELAZIONE RELATIVA AI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI TARTUFICOLE REGIONALI

(L.R. n. 66 del 21.12.2012 art. 13)

PREMESSA

Il settore del tartufo e della tartuficoltura, ha acquisito negli ultimi anni in Abruzzo un interesse sempre crescente. Le attività di ricerca, sperimentazione studi e indagini di settore poste in essere dalla Regione, hanno messo in luce un comparto produttivo di estremo interesse che pone la Regione ai primissimi posti a livello produttivo in Italia. La cartografia delle aree vocate alle diverse specie di tartufo e il conseguente studio degli habitat hanno rappresentato un' importante premessa per l'istituzione di servizi di Assistenza Tecnica Specialistica al settore della coltivazione, unico vero rimedio alla costante diminuzione produttiva delle tartufaie naturali sempre più sfruttate.

L'indagine sulla filiera produttiva ci ha regalato un quadro ancor più chiaro sul peso economico del settore che si colloca appena dopo i settori di punta dell'agricoltura regionale:

- circa 40 ditte che commercializzano e/o trasformano il prodotto a livello regionale;
- circa 6.000 raccoglitori interessati alla raccolta dei preziosi funghi;
- 10 associazioni di settore;
- 3 vivai attivi nella produzione di piante micorrizzate con tartufo.

A seguito di tutto ciò, è sorta l'esigenza di adeguare la normativa sulla raccolta e commercializzazione ferma per l'Abruzzo al lontano 1988 con la Legge Regionale n. 22.

Così è nata la Legge Regionale n. 66 del 21 dicembre 2012 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" che abroga e sostituisce la precedente L.R. 22/88.

Tante le novità introdotte nella nuova legge, fra queste, il maggior peso acquisito dalle associazioni legate al settore, che diventano, di fatto, interlocutori privilegiati della Regione nelle decisioni e in ogni altro ambito operativo che attiene la materia.

Nello specifico, l'articolo 13 della L.R. n. 66/2012 che attiene la "Costituzione di associazioni", ai commi 2 e 3 prevede una fase di riconoscimento delle associazioni e l'iter amministrativo da seguire per ottenere l'accreditamento nei confronti della Regione.

I criteri per il riconoscimento proposti, così come è avvenuto nella fase di redazione della nuova normativa di settore poi divenuta Legge 66/2012, ha beneficiato del contributo di idee delle stesse associazioni in essere, garantendo piena rappresentatività agli attori tutti della filiera, premessa indispensabile per una larga condivisione.


Di seguito un breve commento ai punti relativi ai criteri individuati

Premessa.

Vengono richiamati i riferimenti di questo atto, rappresentati dalla Legge 66/2012 e più in generale dallo Statuto della Regione Abruzzo che riconosce un elevato valore alle Associazioni.

Iscrizione nell'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute.

Si definiscono i criteri che le associazioni richiedenti devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco, partendo da una rappresentatività territoriale (devono infatti avere sede legale nella Regione Abruzzo) assicurando al contempo le condizioni e le finalità previste nella Legge 66/2012. Da segnalare il punto d) che limita a 50 il numero minimo di soci per ottenere l'iscrizione, nato



dall'esigenza di favorire la nascita di associazioni che abbiano rappresentatività a livello territoriale senza favorire una eccessiva proliferazione delle stesse prive dei requisiti minimi in termini di associati.

Richiesta di riconoscimento e di iscrizione all'elenco delle Associazioni Tartufigole

In questo punto viene stabilito l'iter amministrativo per ottenere l'iscrizione, richiamando anche lo specifico comma 3 dell'art. 13 della Legge 66/2012 che elenca i documenti a corredo dell'istanza.

Si segnala che, ai fini dell'iscrizione, almeno il 51% degli associati devono versare la quota prevista per la Tassa annuale di Concessione Regionale che l'ultima legge fissa a € 150,00.

Cancellazione dall'elenco delle Associazioni

In questo punto le motivazioni che possono portare alla cancellazione dall'elenco, quali la perdita dei requisiti o il recesso volontario.

Partecipazione delle Associazioni riconosciute

Viene stabilito che la partecipazione delle Associazioni riconosciute all'attività della Regione in materia di tartufo, si realizza attraverso la convocazione delle stesse da parte del dirigente del Servizio competente. Al tempo stesso vengono richiamati i casi in cui è prevista la consultazione delle Associazioni sulla base di quanto atteso dalla legge 66/2012. Tra i compiti si richiama, per importanza, la proposta dei rappresentanti delle Associazioni all'interno delle Commissioni d'esame a norma dell'art.22 comma 5 punto d) della L.R. 66/2012.

Criteri per la prima fase applicativa

Prevede, unicamente per il primo anno, l'iter per la richiesta di riconoscimento e la scadenza dei 30 giorni dall'atto di riconoscimento per la convocazione delle Associazioni accreditate da parte del Servizio competente della Direzione Agricoltura.

